



GEOEX s.a.s.



PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE.
MANZI/NA . II 26.03.02

COMUNE DI MANZI
Ufficio Tecnico Comunale
Il Funzionario Direttivo U.T.
Ennio Geom. Giovagnoli

COMUNE DI MANZIANA Provincia di Roma

PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA REGOLAMENTO DEL RUMORE

L.R. Lazio n. 18/2001 art. 5 lett. d

Committente: Amministrazione Comunale di Manzianna
Rocca di Papa: 18/12/2001

Adottata con Delibera Consiglio Comunale n°33 del
20.12.2001. Esecutiva ai sensi di legge. Pubblicata ai
sensi dell'art. 12 della L.R. n°18 del 03.08.2001.
Pubblicazione dal 09.01.2002 al 12.02.2002.

Manzianna 20.03.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa F. Trojsi



IL SINDACO
Generoso Mancini

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	-	Campo di applicazione
Articolo 2	-	Classificazione acustica e limiti di rumore
Articolo 3	-	Piani aziendali di risanamento acustico
Articolo 4	-	Valutazione di impatto acustico
Articolo 5	-	Valutazione previsionale di clima acustico
Articolo 6	-	Requisiti acustici degli edifici
Articolo 7	-	Disposizioni transitorie

TITOLO II
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 8	-	Definizioni e deroghe
Articolo 9	-	Impianti ed attrezzature
Articolo 10	-	Orari
Articolo 11	-	Limiti massimi
Articolo 12	-	Impianti ed attrezzature
Articolo 13	-	Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto
Articolo 14	-	Localizzazione delle aree
Articolo 15	-	Orari
Articolo 16	-	Limiti massimi
Articolo 17	-	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 18	-	Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee

TITOLO III
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 19	-	Macchine da giardino
Articolo 20	-	Macchine agricole
Articolo 21	-	Macchine operatrici
Articolo 22	-	Allarmi acustici

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23	-	Sanzioni
Articolo 24	-	Sospensione, revoca, autorizzazioni
Articolo 25	-	Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. Lazio 18/2001.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 – DPCM 14/11/1997)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 – DPCM 14/11/1997)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella 3: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7 – DPCM 14/11/1997)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

1. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

ART. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.18 della L.R. Lazio n.18/2001, apposito piano di impatto acustico (PdIA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 4**VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/2001 i seguenti soggetti :

- 1) titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - d) discoteche
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- 2) i richiedenti il rilascio
 - a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5**VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. Lazio n. 18/2001:

- 3) scuole e asili nido;
- 4) ospedali;
- 5) case di cura e di riposo;
- 6) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 7) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

ART. 6

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' All. A del DPCM 15/12/1997.

ART. 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a cio' abilitati, delle attivita' di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attivita' ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. Lazio n. 18/2001

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attivita' temporanea qualsiasi attivita' che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attivita' ripetitive. Le attivita' rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento

CAPO 1 - NORME TECNICHE - Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 9

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 10

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART.11

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

ART. 12

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumita' della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

CAPO 1 - NORME TECNICHE - Sezione 2

ART. 13

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

ART. 14

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 15

ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico

ART. 16

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART.17

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al

Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 18

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole , ovvero in zone poste in classe 1.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 19

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.20

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.21

MACCHINE OPERATRICI

L'impiego temporaneo di macchine operatrici per i lavori di svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campane della raccolta differenziata, di spazzamento e lavaggio automatico delle strade nonché ogni altra attività che preveda l'uso di macchine operatrici in deroga ai limiti di classificazione acustica è consentito dalle 5.30 alle 20 nei giorni feriali e dalle 6.00 alle 12.30 nei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.22

ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.23
SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.24
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

1 - Il presente regolamento modifica ed integra il Regolamento Edilizio Comunale, Il Regolamento Comunale ed il Regolamento di Igiene.